

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "NUOVI ORIZZONTI"**Art. 1. Denominazione, sede e durata

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "NUOVI ORIZZONTI" affiliata ad AICS Associazione Italiana Cultura Sport.

La sede legale dell'Associazione è in Torino, Via Giovanni Migliara n. 13.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea degli Associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. Il trasferimento di sede sarà comunicato agli enti pubblici e privati a norma di legge. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Art. 2. Scopo sociale

L'Associazione svolge delle attività di tipo culturale, ludico, sportivo e ricreativo con finalità di utilità e di integrazione sociale in particolar modo volte al plurilinguismo e all'interazione tra persone, dando risalto agli aspetti più rilevanti della comunicazione, della condivisione e della crescita dell'individuo al fine di rafforzare le relazioni umane fra i propri Associati, e tra di essi e terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e della dignità delle persone.

L'Associazione è apartitica, apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati.

Per realizzare le proprie finalità sociali, l'Associazione si propone di:

- contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini e alla sempre più ampia solidarietà nei rapporti umani;
- contribuire alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- favorire l'estensione di attività culturali e di forme associative;
- sviluppare (anche tramite collaborazioni con altri enti pubblici e privati e/o associazioni in Italia e all'estero) iniziative intese a promuovere e a sviluppare principi di democrazia e valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo.

Art. 3. Attività sociali

L'Associazione svolge attività culturale rivolta agli Associati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, l'Associazione potrà promuovere la diffusione di attività:

- di insegnamento di lingue e culture straniere, e di sensibilizzazione sociale connessa al plurilinguismo;
- di integrazione sociale ed economica attraverso l'insegnamento della lingua e cultura italiana a persone di qualsiasi nazionalità ed etnia;
- di natura artistica, didattica, ludico-ricreativa e sportiva che sviluppino e incrementino le capacità e attitudini individuali e collettive, favorendo la condivisione, la socializzazione e l'aggregazione tra le persone;
- di organizzazione di manifestazioni musicali, artistiche, sportive e d'intrattenimento rivolte a tutti coloro che intendono partecipare sostenendo la promozione culturale democratica tra le persone;
- altre attività mirate all'integrazione sociale ed economica delle persone.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano:

- a) adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti pubblici e privati, esterni all'Associazione, purché in linea con i principi dell'Associazione e che favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- b) stipulazione di contratti intesi ad assicurare l'attività dei propri Associati ed Aderenti;
- c) compiere atti e operazioni circa la disponibilità in favore di enti pubblici e privati esterni all'Associazione delle proprie strutture e proprie capacità operative;
- d) stipulare atti di gestione di particolari servizi ed iniziative;
- e) compiere atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e a diffondere i principi associativi;
- f) stipulare atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Art. 4. Adesione a enti di promozione, federazioni sportive e organismi nazionali ed internazionali.

L'Associazione accetta le disposizioni statutarie, purché non in contrasto con il presente Statuto, di quelle associazioni, circoli o enti, sia nazionali sia internazionali, ai quali deciderà di aggregarsi o di affidarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione aderisce ad AICS, Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e avente finalità assistenziale ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974. Pertanto, ne adotta la tessera nazionale, ne osserva lo statuto e i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

#### Art. 5. Prestazioni degli associati

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria degli Associati, prestata in forma libera e gratuita. L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.

#### Art. 6. Associati

Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere Associate le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni, anche non riconosciute. In particolare, all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la potestà genitoriale.

Gli Associati con la domanda d'iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, unendo alla domanda esplicita richiesta scritta che può essere presentata da ciascun Associato in qualsiasi momento.

Gli Associati sono distinti in:

- Associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
- Associati ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
- Associati onorari sono persone, enti o istituzioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Associati.
- Associati sostenitori sono persone che contribuiscono al finanziamento della gestione dell'Associazione.

#### Art. 7. Modalità di ammissione degli Associati

Per essere ammessi ad essere Associati è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza e codice fiscale (anche del minore);
- dichiarazione di accettazione di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, di valutare l'accettazione della domanda di ammissione ad essere Associato.

La presentazione della domanda di ammissione nonché il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda stessa, danno diritto a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di Associato a tutti gli effetti.

Nel caso la domanda di adesione fosse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso scritto al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà in via definitiva.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione.

La tessera rilasciata all'Associato, contestualmente al versamento della quota sociale, ha valore per tutto l'anno associativo ed è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione.

È, pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97.

#### Art. 8. Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'elezione degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio. Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'Associazione;
- di frequentare i locali dell'Associazione;

fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

Gli Associati sono tenuti:

1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione dell'Associato per morosità.

2. all'osservanza dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote sociali straordinarie.

#### Art. 9. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli Associati può verificarsi per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. L'Associato può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento. L'esclusione da Associato, con atto motivato, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio dell'Associato escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui l'associato ne riceve comunicazione scritta.

Gli associati esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d'iscrizione. Gli Associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

#### Art. 10. Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, restituibili e non sono rivalutabili.

#### Art. 11. Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione saranno coperte dalle seguenti entrate:

- quote degli Associati richieste all'atto dell'ammissione;
- rinnovi annuali della tessera ad Associato;
- quote straordinarie richieste a fronte di particolari attività svolte e deliberate dal Consiglio Direttivo in presenza di situazioni di cui all'art. 22 ultimo comma del presente Statuto;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati
- altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- contributi provenienti da altre fonti.

Tutte le entrate di cui sopra non sono rivalutabili, né restituibili né trasmissibili.

#### Art. 12. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

#### Art. 13. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno associativo, dal 1° settembre al 31 agosto.

L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

#### Art. 14 Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea degli Associati il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale attuata accanto all'attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

#### Art. 15. Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, o ricreativo, in sintonia con gli scopi dell'Associazione;
- per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti;
- al fondo di riserva.

#### Art. 16. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra gli Associati anche in modo indiretto proventi e utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

#### Art.17. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

#### Art. 18. Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

#### Art. 19. L'assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato ad ogni Associato, (anche con posta elettronica) tramite affissione in bacheca almeno dieci giorni prima della data convenuta. L'annuncio deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea degli Associati inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno tre decimi (3/10) degli Associati aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea degli Associati deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni cinque anni;
- le eventuali discussioni e le conseguenti deliberazioni concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione;
- la discussione e l'approvazione dei programmi di attività e della relazione sociale;
- l'eventuale nomina del Revisore dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che il revisore sia soggetto esterno all'Associazione;
- la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento e delle sue variazioni;
- la ratifica sulla quota associativa annuale e sulle eventuali quote e contributi straordinari.

L'Assemblea degli Associati, inoltre, può deliberare su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, quali, ad esempio:

- l'approvazione dei rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per gli Associati, qualora svolgano funzioni d'interesse generale per l'Associazione;
- l'approvazione delle modalità e di un eventuale ammontare massimo dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni associativi.

Tali spese devono essere opportunamente documentate;

Le Assemblee degli Associati sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro Associato in sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea degli Associati deve essere riunita in seconda convocazione entro i tre giorni successiva alla prima. L'Assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo l'Associato deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, alcun provvedimento disciplinare.

Ogni Associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato. Ogni Associato può ricevere una delega, purché il delegante ed il delegato siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni Associato può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea degli Associati è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi l'ha redatto, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

#### Art. 20 Assemblea Straordinaria degli Associati

La convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati si esegue con le modalità previste dall'art. 19.

L'Assemblea straordinaria degli Associati :

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una maggioranza qualificata di due terzi (2/3) in regola con il pagamento delle quote sociali e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- provvede alla elezione integrativa del Consiglio Direttivo in presenza di situazioni di cui all'art. 22 ultimo comma del presente Statuto
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati, presenti di persona o per delega in regola con il pagamento delle quote associative.

#### Art. 21. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa ed esaustiva, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione degli Associati alle attività dell'Associazione;
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento e ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o di collaboratori retribuiti;
- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione e del bilancio preventivo e sottoporlo all'Assemblea degli Associati
- sottoporre alla ratifica dell'Assemblea l'importo delle quote associative annue e degli eventuali contributi straordinari
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli associandi;
- sottoporre alla ratifica dell'Assemblea l'esclusione degli Associati;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
- compiere atti di straordinaria amministrazione deliberati dall'Assemblea degli Associati.

#### Art. 22. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati e resta in carica per cinque anni, così come fissato dall'art. 19. Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di cinque, eletti tra gli Associati in regola con tutti gli adempimenti statutari e sono rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio può attribuire ai Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera approvata oppure no prevalendo il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio Direttivo.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e contenente la sintesi degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte. Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del Consiglio Direttivo cooptando il primo dei non eletti: la sostituzione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea degli ordinaria degli Associati e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Nel caso non sia possibile procedere al sistema d'integrazione del Consiglio Direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea degli Associati utile. Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e risulti compromesso il funzionamento del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria degli Associati dovrà essere indetta entro sessanta (60) giorni e tenuta nei successivi trenta (30) giorni per le elezioni integrative.

#### Art. 23. Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli Associati regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non

colposi, che non siano stati assoggettati da parte di AICS a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

#### Art. 24. Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 25. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati e tra l'Associazione e gli Associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, che non rientri nella specifica competenza del Consiglio Direttivo, verrà rimessa alle norme previste nello Statuto dell'Ente a cui l'Associazione è affiliata.

La risoluzione di ogni controversia attinente allo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli organi dell'Associazione sarà di competenza del foro di Torino.

#### Art. 26. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria degli Associati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

#### Art. 27. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

#### Art. 28. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e, in quanto applicabili, alle norme sulle associazioni si facendo riferimento:

- al D. Lgs. n. 460/97, **alla Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383**;
- **alla Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7 e alle loro successive modifiche**;
- alle norme di settore attualmente vigenti.